Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 12 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. 865.

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare un immobile.

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Camerino viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 31.000.000, un immobile sito in Camerino, via Pontoni descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Camerino alla partita 199, foglio n. 61, particella 263/2 - 263/4 - 265 e parte nel nuovo catasto terreni alla partita 3916, foglio n. 61, particella 266 (già 57).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 866.

Estinzione della fondazione scolastica « Roberto Liebmann Modiano » presso il liceo scientifico « Oberdan » di Trieste.

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Roberto Liebmann - Modiano », presso il liceo scientifico « Oberdan » di Trieste, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo scientifico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. 867.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una eredità.

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal marchese Salvatore Spinelli, con testamento olografo del 25 settembre 1954, depositato e pubblicato con verbale in data 9 maggio 1955, n. 53085 di repertorio a rogito notar E. Minore in Catania.

Considerato che l'eredità suddetta consiste nella quota parte in ragione di un terzo, di mobili, depositi bancari, azioni, canoni attivi, nonchè dei seguenti immobili: 1) terre nel comune di Biancavilla (Catania) della complessiva estensione catastale di Ha 166.45.57 dei quali coltivato ad agrumeto Ha 12.06.99 e il resto a seminiero. Catastato alla partita n. 3564 diviso in diversi poderi, foglio n. 56, particella 12, 21, 51, 34, 55, 54, 35, 106; foglio n. 57, particella 66, 68, 69, 65, 179, 183, 184, 67, 186, 188, 189, 215, 182, 190, 187, 70, 181, 216, 132, 64; foglio n. 61, particella 1, 2, 3, 13, 73, 74; 2) terre nel comune di Biancavilla, catastate alla

partita n. 3564, costituenti il podere Mastropaolo, complessivamente esteso Ha 11.25.29 dei quali Ha 2.04.79 a chiusa e il resto a seminiero, costituito dalle seguenti particelle catastali foglio n. 57, particelle 19, 128-*b*, 4, 128-*a*, 122, 123, 125; 3) fabbricato nel comune di Catania, via Guglia n. 24, catastato alla partita n. 49963 composto di 7 vani a piano rialzato con terrazza a villetta, di 4 vani ammezzati e 8 vani al 1° piano;
beni mobili ed immobili del denunciato valore di lire 35.974.121.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **868**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di San Lorenzo con quella di San Martino, nel comune di Verghereto.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sarsina in data 1° gennaio 1969, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Nasseto del comune di Verghereto (Forlì), e di S. Martino, in località Corneto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **869**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Centro assistenza religiosa e sociale Papa Giovanni - Valguarnera », con sede in Valguarnera.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Centro assistenza religiosa e sociale Papa Giovanni - Valguarnera », con sede in Valguarnera (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **870**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Tuscania.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo in data 1° novembre 1971, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Tuscania (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **871**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Isidoro, nel comune di Milena.

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta in data 29 giugno 1970, integrato con dichiarazione del 31 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Isidoro nel villaggio Masaniello del comune di Milena (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. **872**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto culturale italo-tedesco, con sede in Merano.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto culturale italo-tedesco, con sede in Merano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1972, n. **873**.

Approvazione del nuovo statuto della « Federazione colombofila italiana » con sede in Roma.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della « Federazione colombofila italiana » con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **874**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dei servi, nel comune di Ancona.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 11 agosto 1966, integrato con altro decreto del giorno successivo e con dichiarazioni 11 ottobre e 6 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dei servi, in località « La Pecora » del comune di Ancona, ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. 875.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex conventuale di S. Francesco, in Castelfidardo.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco, in Castelfidardo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. 876.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Regina del Santo Rosario, in Arcore.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 22 luglio 1970, integrato con altro 5 novembre 1971 e con dichiarazione 30 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Regina del Santo Rosario, in Arcore (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. 877.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Altofonte.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monreale in data 7 gennaio 1968, integrato con due dichiarazioni, una in pari data e l'altra del 4 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Altofonte (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 66. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 31 agosto 1966 e modificato, da ultimo, con proprio decreto 7 settembre 1971;

Vista la deliberazione adottata, in data 27 giugno 1972, dal Consiglio generale del predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la modificazione dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Modifica dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma

Art. 1. — La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinata con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, ha personalità giuridica propria, sede in Roma e può istituire propri uffici a norma di legge.

La Cassa è abilitata ad operare in tutto il territorio nazionale. Essa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2. — La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che abbiano già fruito, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti non può superare, in nessun caso, l'importo complessivo di L. 3.000.000.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

E' fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Art. 3. — Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari italiane;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende di credito predetti compiono direttamente in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 4. — Per il raggiungimento dei suoi fini, la Cassa compie le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui al precedente art. 3:

a) risconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane;

b) finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreché i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa finanziata, l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Detti prestiti saranno ammessi dalla Cassa al risconto o al rifinanziamento nel limite massimo di cui al precedente comma, con particolare riguardo per quelli concessi dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali e artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del codice civile.

Art. 5. — Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Cassa si avvale dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui alla lettera a) del successivo art. 6;

b) risultanze nette derivanti dalla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) obbligazioni di cui sia autorizzata l'emissione dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio autorizzi a contrarre direttamente e per i quali, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 6. — Il patrimonio della Cassa è così costituito:

a) dal fondo di dotazione così come stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, nonchè da nuove future leggi;

b) dal fondo di riserva di cui al successivo art. 7.

Art. 7. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti che risultano dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo centrale di garanzia di cui al successivo art. 22, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4% della quota da essi conferita.

Il dividendo attribuito allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa è destinato ad integrare il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui al successivo art. 20. Al medesimo fondo è altresì destinata la eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; può essere altresì impiegato per l'acquisto di beni stabili da destinare esclusivamente a sede degli uffici della Cassa. Gli interessi sui titoli ed i redditi dei beni stabili vanno in aumento del fondo di riserva.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva, più di un terzo del fondo di dotazione della Cassa, dovrà darsene comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per i provvedimenti che si ritenesse opportuno adottare.

Art. 8. — La Cassa è soggetta al regime fiscale previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Il dividendo di cui al precedente art. 7, terzo comma, attribuito allo Stato e destinato ad incrementare il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, è detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa.

Art. 9. — Sono organi della Cassa:

a) il consiglio generale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci.

Art. 10. — Il consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui allo art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane.

Il consiglio generale elegge il proprio vice presidente, con la presenza di almeno dodici membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

I componenti il consiglio generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili; occorrendo, essi continuano a rimanere nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 11. — I membri del consiglio generale non possono appartenere ai consigli di amministrazione e alle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui al precedente art. 3.

La qualità di membro del consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o ufficio della Cassa, fatta eccezione per le cariche di membro del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui ai successivi artt. 21 e 23.

Ai membri del consiglio generale spetta una medaglia di presenza e, ove siano residenti fuori Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio.

La misura della medaglia di presenza e della diaria è fissata, su proposta del consiglio generale, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 12. — Il consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere generale. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione e indicante, per sommi capi, la materia da trattare.

Il consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre.

In sessione straordinaria, il consiglio generale può essere convocato su richiesta di almeno otto dei suoi membri, oppure su richiesta del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci o dell'organo di vigilanza di cui al precedente art. 1.

Per la validità delle adunanze del consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Il presidente del consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni del consiglio generale con voto consultivo.

Le deliberazioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura di un segretario, nominato dal consiglio generale anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13. — Spetta al consiglio generale:

a) eleggere, con la procedura di cui al precedente art. 10, il vice presidente, che sostituirà il presidente del consiglio generale in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere ai sensi del precedente art. 4;

c) sottoporre, con il proprio parere, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate dal consiglio di amministrazione per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

d) stabilire, annualmente, la percentuale delle operazioni che la Cassa potrà assumere al risconto per ciascuno degli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3, nonchè eventualmente determinare, previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, plafonds di credito per categorie artigiane, per tipi di finanziamento e per zone;

e) stabilire, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

f) determinare annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 21, plafonds di contributi per regioni;

g) designare, ogni triennio, gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 14;

h) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi e uno supplente, ai sensi del successivo art. 18;

i) nominare due membri del comitato previsto al successivo art. 23, scegliendoli tra i componenti del consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera *e*) del precedente art. 10;

l) nominare i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 21;

m) approvare, annualmente, il bilancio della Cassa;

n) sottoporre al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate ai sensi del precedente art. 11, ultimo comma;

o) fissare annualmente gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui al successivo art. 23, nonchè le medaglie di presenza anche ai componenti dei comitati di cui alla lettera *s*) del presente articolo ed alla lettera *n*) del successivo art. 16. In caso di appartenenza a più organi, gli emolumenti non sono cumulabili;

p) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, le modifiche al presente statuto, da approvarsi ai sensi del successivo art. 25;

q) ricevere dal consiglio di amministrazione la comunicazione delle operazioni ammesse alle agevolazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni;

r) dare ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 7;

s) deliberare l'eventuale costituzione di comitati, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) otto dal consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

Il consiglio di amministrazione elegge il proprio vice presidente, con la presenza di almeno nove membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili; occorrendo, essi continuano a rimanere nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Ai membri del consiglio di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 12.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Il presidente del consiglio generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del segretario nominato dal consiglio di amministrazione anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16. — Spetta al consiglio di amministrazione:

a) eleggere, con la procedura di cui al precedente art. 14, secondo comma, un vice presidente che sostituirà il presidente del consiglio di amministrazione in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) autorizzare le singole operazioni di cui al precedente art. 4; tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza;

c) dare comunicazione al consiglio generale delle operazioni ammesse alle agevolazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni;

d) formulare le proposte per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

e) proporre al consiglio generale le modificazioni statutarie;

f) predisporre il bilancio e il conto economico, nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale;

g) deliberare, in base alle direttive del consiglio generale, le norme regolamentari per il compimento delle operazioni di cui al precedente art. 4;

h) stabilire, su proposta del direttore generale, le norme riguardanti l'organizzazione dei servizi e degli uffici della Cassa;

i) nominare, su designazione del proprio presidente, un direttore generale della Cassa e determinarne le condizioni di impiego;

l) su proposta del direttore generale, nominare e revocare il vice direttore generale della Cassa, che sostituisca il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento, ed il personale della Cassa, fissandone il trattamento economico e normativo sulla base della regolamentazione del rapporto di lavoro approvato dal consiglio stesso;

m) autorizzare il direttore generale a delegare la firma delle girate degli effetti cambiari ai dirigenti e funzionari all'uopo designati dal direttore generale stesso;

n) deliberare l'eventuale costituzione di comitati, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al consiglio generale.

Art. 17. — Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

Spetta in particolare al presidente:

a) proporre al consiglio di amministrazione gli atti di competenza del medesimo;

b) autorizzare la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonché le surrogazioni in favore di terzi quando il credito della Cassa risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;

c) adottare, nei casi di necessità e di indifferibilità, i provvedimenti delegabili di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari e a qualsiasi altra autorità, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 18. — Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, il quale ha le funzioni di presidente;

b) due dal consiglio generale della Cassa, ai sensi del precedente art. 13, scelti tra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per il tesoro;

d) uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal consiglio generale della Cassa, scelto con il criterio di cui alla lettera *b*), e uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati; occorrendo, essi continuano a rimanere nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto sino al compimento del triennio in corso.

I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile.

Art. 19. — Il direttore generale della Cassa è nominato dal consiglio di amministrazione su designazione del proprio presidente; la scelta deve avvenire tra persone che abbiano svolto funzioni direttive nella Cassa ovvero in altri istituti od aziende di credito.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi e degli uffici ed è responsabile del loro andamento; sovraintende alla istruzione delle domande di contributo agli interessi e di risconto o finanziamento, nonchè alla istruzione delle richieste relative alla garanzia sussidiaria del fondo di cui al successivo art. 22, e dispone gli accertamenti relativi; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio generale, del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui ai successivi articoli 21 e 23, e tratta in genere gli affari della Cassa sotto la vigilanza dei presidenti del consiglio generale e del consiglio di amministrazione, in relazione alla rispettiva competenza, firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze, nonchè tutti gli atti e documenti per i quali la legge non richieda espressamente la firma del rappresentante legale della Cassa.

Il direttore generale può delegare la firma delle girate degli effetti cambiari, con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 16, lettera *m*).

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio generale, del consiglio di amministrazione e dei comitati eventualmente costituiti dal consiglio generale e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 13, lettera *s*), e 16, lettera *n*).

Il direttore generale o i preposti da lui delegati assistono, con voto consultivo, alle riunioni dei comitati tecnici regionali.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore generale viene sostituito dal vice direttore generale nominato ai sensi del precedente art. 16, lettera *l*); di fronte ai terzi, la firma del vice direttore generale costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore generale.

Art. 20. — E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione e dall'eventuale eccedenza degli utili, ai sensi del precedente art. 7;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

Le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate — nel limite dei plafonds stabiliti dal consiglio generale ai sensi del precedente art. 13, lettera *f*) — da appositi comitati tecnici regionali in base ai limiti e modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ed alle norme regolamentari stabilite dal consiglio generale ai sensi del precedente art. 13, lettera *e*).

Art. 21. — I comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 20 sono costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e sono composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese di funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Spetta ai comitati tecnici regionali:

a) eleggere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, il proprio vice presidente, che sostituirà il presidente in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) dare indicazioni per la determinazione dei plafonds da parte del Consiglio generale ai sensi del precedente art. 13, lettera *f*);

c) deliberare le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 20;

d) sottoporre alle regioni le proposte relative alle spese di funzionamento dei comitati medesimi.

I comitati tecnici regionali sono convocati con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 12.

I comitati tecnici regionali sono convocati in sessione ordinaria almeno ogni mese.

In sessione straordinaria, i comitati tecnici regionali possono essere convocati su richiesta di almeno tre membri, oppure su richiesta del consiglio generale o del collegio dei sindaci.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni dei comitati sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura di un segretario nominato dai comitati tecnici regionali tra i partecipanti alle riunioni. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22. — E' istituito presso la Cassa un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del fondo stesso in base ai criteri e alle modalità deliberati dal comitato di cui al successivo art. 23.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del settanta per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni.

Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente art. 3, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del fondo;

b) dai conferimenti dello Stato;

c) da un contributo annuo della Cassa in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Art. 23. — Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati ai sensi del precedente art. 13, lettera *i*).

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del fondo, presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Alle riunioni del comitato assistono il presidente del Consiglio generale ed il collegio dei sindaci.

Il comitato è convocato con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 12; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del segretario nominato ai sensi del precedente art. 15. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 24. — Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 25. — Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 31 agosto 1966 e modificato con decreti ministeriali 30 dicembre 1970 e 7 settembre 1971.

Le modifiche al presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(13131)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Autorizzazione alla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni e frazioni in provincia di Verona, Rovigo, Modena e Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 11 ottobre 1934, nonché i propri decreti in data 10 marzo 1948 e 2 febbraio 1949, con i quali la Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mantova, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Mantova nonché nel territorio dei comuni di Pozzolengo (Brescia), Spineda (Cremona), Nogara, Sanguinetto (Verona), Carpi, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro (Modena), Luzzara (Reggio Emilia), Castelmassa e Melara (Rovigo);

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del predetto Comitato in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mantova, con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 11 ottobre 1934, nonché con i propri decreti 10 marzo 1948 e 2 febbraio 1949 di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Tornata, Casteldidone, Volongo e delle frazioni di Roncadello, Casalbellotto, Quattrocase, Fossa Caprara, Cappella e Vicomoscano del comune di Casalmaggiore, in provincia di Cremona; delle frazioni di Bonferraro, Pampuro e Pontepossero del comune di Sorgà, di Pradelle Maccaccari e San Pietro in Valle del comune di Gazzo Veronese; di Engazzà e Bionde del comune di Salizzole, di Sustinenza del comune di Casaleone, di Roncolevà del comune di Trevenzuolo, di Remelli e Sei Vie del comune di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona; dei comuni di Bergantino, Calto, Cesenello e Castelnuovo Bariano in provincia di Rovigo; della frazione di Vallalta del comune di Concordia sul Secchia in provincia di Modena.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(13276)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio Farmac » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira. (Decreto di revoca n. 4265/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 gennaio 1949 e 26 agosto 1954 con i quali veniva registrata al n. 1696 la specialità medicinale denominata « Calcio Farmac » a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio Farmac » nelle seguenti preparazioni: 5 fiale da 10 cc.; 6 fiale da 2 cc.; 10 fiale da 5 cc.; 3 fiale da 5 cc. registrata al n. 1696 in data 18 gennaio 1949 e 26 agosto 1954 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13096)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 18 marzo 1962 del Presidente della Repubblica col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, formulata con nota 22 novembre 1972,n. 17766;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1973 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Cuzzolin dott. Alfonso;
2) Perticarà dott. Giuseppe;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Montresor comm. Bruno;
5) Pasti ing. Francesco;
6) Tassini Gianni;
7) Veronesi comm. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani Rodolfo;
3) Zanetti rag. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(13163)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Viste le proposte formulate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, con lettera 21 novembre 1972, n. 5265/B;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Tonali dott. Mario;
2) Di Nicolantonio cav. Natale;
3) Montani dott. Achille;
4) Pagliuca dott. Michele;
5) Pesaresi cav. Enrico.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(13164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1972:

Percuoco Marcello, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli.

De Sio Domenico, notaio residente nel comune di Montesarchio, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli.

(13148)

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1972:

Boschetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Thiene, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Camisano Vicentino, stesso distretto.

(13149)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1972-1973.

Dal 9 ottobre 1972 al 15 ottobre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,807, per girasole U.C. 6,500;

Dal 16 ottobre 1972 al 22 ottobre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,807, per girasole U.C. 6,713;

Dal 23 ottobre 1972 al 31 ottobre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,807, per girasole U.C. 6,477;

Dal 1° novembre 1972 al 7 novembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,807, per girasole U.C. 6,477;

Dall'8 novembre 1972 al 14 novembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,186, per girasole U.C. 6,135;

Dal 15 novembre 1972 al 15 novembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,012, per girasole U.C. 5,968;

Dal 16 novembre 1972 al 19 novembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 7,735, per girasole U.C. 5,968;

Dal 20 novembre 1972 al 26 novembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 7,866, per girasole U.C. 5,819.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(13151)

Avviso di rettifica

Al decimo comma delle premesse del decreto ministeriale 29 marzo 1972: «Costituzione della riserva naturale orientata «Valle dell'Orfento II» in provincia di Pescara», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 19 ottobre 1972,

dove è scritto:

«che tale zona, di complessivi ha. *320* circa.....»

leggasi:

«che tale zona, di complessivi ha. *137* circa.....».

(13139)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali «S. Cuore di Gesù» Università-Bari ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia medica e tecniche dialitiche.

Con decreto n. 900.8/C.S./9/1, in data 2 dicembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali «S. Cuore di Gesù» Università-Bari, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia medica e tecniche dialitiche con sede presso l'università medesima.

(13291)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 17, foglio n. 371, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 23 agosto 1971, proposto dal comune di Mordano avverso la decisione del 15 marzo 1971, con cui la giunta provinciale amministrativa di Bologna aveva accolto il ricorso di Boldrini Pietro contro il rifiuto del sindaco di Mordano di sostituire la voce «cancelleria» con la voce «*libri ed articoli didattici*», nella licenza commerciale già in atto in Mordano.

(13132)

Con decreto del Capo dello Stato in data 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 17, foglio n. 370, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 3 aprile 1970, proposto dai f.lli Paolin, da Benetazzo Giovanni ed altri commercianti di Thiene avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Vicenza che aveva accolto il ricorso proposto da Ferracin Francesco contro il diniego di licenza di commercio pronunciato dal sindaco di Thiene per la vendita di vestiario confezionato in Thiene, vicolo del Costo n. 1.

(13133)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 11 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 17, foglio n. 368, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 3 luglio 1970, proposto dalla sig.ra Groff Ivonne contro la decisione del 30 aprile 1970 con cui la commissione regionale per i ricorsi in materia di commercio nella regione Trentino-Alto Adige respinse il ricorso presentato contro il diniego del sindaco di Trento, per una licenza di macelleria da attivarsi in Trento, via Chini n. 2.

(13134)

Con decreto del Capo dello Stato in data 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 17, foglio n. 367, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 29 marzo 1971, proposto dal sig. Alinari Settimio avverso la decisione del 29 agosto 1970 con cui la giunta provinciale amministrativa di Genova respingeva il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Alinari contro il provvedimento del sindaco di Moneglia che aveva concesso alla sig.ra Bricola Maria Ambrogina di trasferire ad altro locale adiacente la vendita di parte degli articoli elencati nella licenza di cui era già titolare, nonchè di aggiungere la voce «libreria».

(13135)

Con decreto del Capo dello Stato in data 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 17, foglio n. 366, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 27 marzo 1969, proposto dalla S.r.l. «Niccoli e Onori» nonchè dalla S.a.s. «Grande Italia», entrambe con sede in Firenze, avverso il provvedimento del prefetto di Firenze n. 2309, del 5 ottobre 1968, con il quale era stata disposta la chiusura obbligatoria a turno dei ristoranti e trattorie della città di Firenze, esclusi alcuni periodi dell'anno.

(13136)

Con decreto del Capo dello Stato in data 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 17, foglio n. 369, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 11 dicembre 1969, proposto da Audelli Alessandro contro il provvedimento 10 luglio 1969 con cui la giunta provinciale amministrativa di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso gerarchico presentato dallo stesso Audelli contro la decisione del sindaco di Livraga che gli aveva negato l'autorizzazione alla vendita di pasticceria, polleria, carne bovina fresca, in aggiunta alla licenza di salumeria-posteria già in suo possesso.

(13137)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e) del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1388/72, n. 1429/72, n. 1450/72, n. 1518/72, n. 1562/72, n. 1648/72, n. 1698/72, n. 1756/72, n. 1796/72, n. 1843/72, n. 1889/72, n. 1919/72, n. 1940/72, n. 1981/72, n. 2022/72, n. 2087/72, n. 2145/72, n. 2190/72, n. 2233/72 e n. 2276/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero (*b*)	zero (*c*)	zero	zero (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2697/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2495/71.
(*d*) Per l'olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(13083)

Restituzioni applicabili dal 20 ottobre 1972 al 25 ottobre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2226/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg - 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	—
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	3,68 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(13234)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 21 agosto 1972 al 14 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1798/72, n. 1885/72, n. 2016/72, n. 2044/72, n. 2086/72, n. 2148/72 e n. 2310/72.

(in unità di conto per 100 kg - 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni			
		dal 21-8-1972 al 21-9-1972	dal 22-9-1972 al 26-9-1972	dal 27-9-1972 all'8-10-1972	dal 9-10-1972 al 14-11-1972
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	9,000	8,500	8,000	8,500

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 651/71 e successive modifiche ed aggiunte.

(13084)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,50	586,50	586,20	586,50	586,45	586,50	586,50	586,50	586,50	587,75
Dollaro canadese	587,50	587,50	587,50	587,50	587,70	587,50	587,50	587,50	587,50	588,80
Franco svizzero	155,715	155,715	155,63	155,715	155,70	155,60	155,74	155,715	155,71	156,06
Corona danese	85,18	85,18	85,18	85,18	85,15	85,18	85,155	85,18	85,18	85,19
Corona norvegese	88,71	88,71	88,70	88,71	88,70	88,70	88,70	88,71	88,71	88,81
Corona svedese	123,64	123,64	123,68	123,64	123,50	123,62	123,62	123,64	123,64	123,93
Fiorino olandese	181,53	181,53	181,55	181,53	181,50	181,54	181,52	181,53	181,53	181,99
Franco belga	13,268	13,268	13,27	13,268	13,27	13,26	13,2375	13,268	13,26	13,27
Franco francese	115,18	115,18	115,18	115,18	114,35	115,18	115,14	115,18	115,18	114,65
Lira sterlina	1379,10	1379,10	1378,50	1379,10	1378,50	1379,10	1378,90	1379,10	1379,10	1381,25
Marco germanico . . .	182,865	182,865	82,80	182,865	182,80	182,85	182,88	182,865	182,86	183,37
Scellino austriaco	25,32	25,32	25,33	25,32	25,275	25,32	25,3225	25,32	25,32	25,37
Escudo portoghese . . .	21,88	21,88	21,8950	21,88	21,85	21,88	21,88	21,88	21,88	21,91
Peseta spagnola	9,2395	9,2395	9,25	9,2395	9,23	9,23	9,241	9,2395	9,23	9,26
Yen giapponese	1,9435	1,9435	1,9575	1,9435	1,945	1,94	1,94	1,9435	1,94	1,95

Media dei titoli dell'8 gennaio 1973

Rendita 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,85
» 5 % (Ricostruzione)	93,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,50
» 5 % (Città di Trieste)	93,925
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94,70
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	94,175
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	95,775
» 6 % » » 1970-85 . . .	97,60
» 6 % » » 1971-86 . . .	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1973

Dollaro USA	586,50
Dollaro canadese	587,50
Franco svizzero	155,727
Corona danese	85,167
Corona norvegese	88,705
Corona svedese	123,63
Fiorino olandese	181,525
Franco belga	13,268
Franco francese	115,16
Lira sterlina	1379 —
Marco germanico	182,872
Scellino austriaco	25,321
Escudo portoghese	21,88
Peseta spagnola	9,24
Yen giapponese	1,942

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi a posti di operaio presso la Casa grandi invalidi di guerra « Simone Abamelek Lazarew », di Firenze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e tenuto conto dei benefici riservati agli invalidi ed alle altre categorie privilegiate;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, concernente provvidenze per i profughi e la circolare 30 settembre 1971, n. 75971/8521 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento del personale operaio della Opera nazionale invalidi di guerra e i relativi ruoli organici, dai quali risultano vacanti complessivamente 16 posti;

Vista la deliberazione commissariale 24 novembre 1972 n. 8/c;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra per la Casa per grandi invalidi di guerra « Simone Abamelek Lazarew » di Firenze (Galluzzo):

a) concorso mediante prova d'arte od esperimento pratico ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria, come conducente di automezzi con patente di categoria *C*, con paga annua lorda di L. 1.212.750 oltre la integrazione di legge;

b) concorso mediante valutazione comparativa dei titoli e del servizio eventualmente prestato presso detta Casa a tre posti di operaio comune di 3ª categoria con mansioni di aiuto infermiere (un posto), di aiuto cameriere (un posto) e addetto alla pulizia dei locali (un posto), con paga annua lorda di L. 845.350 oltre le integrazioni di legge.

Art. 2.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo le elevazioni del limite di età, di cui al successivo art. 3;

c) sana e robusta costituzione fisica nonchè idoneità al lavoro e al servizio connessi a ciascuna delle categorie di operai indicate nel precedente art. 1;

d) essere penalmente incensurato. In particolare non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina alle dipendenze dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) aver conseguito la licenza elementare e, per il conducente di automezzi la patente di guida categoria *C;*

g) non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8 del regolamento del personale operaio (divieto di permanenza in ufficio di dipendenti tra i quali intercorrono rapporti di coniugio o di parentela di I e II grado).

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) - *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

2) ad anni 40 per gli ex combattenti, deportati in territorio nemico, perseguitati politici, profughi dalla Libia, dall'Africa Orientale e dai territori di confine;

3) ad anni 55 per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dell'ente e per il personale comunque in servizio presso la Casa alla data del 30 novembre 1972.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 redatta su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente bando di concorso (allegato *A* per gli operai specializzati, allegato *B* per gli operai comuni) dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione generale, Servizio del personale, piazza Adriana n. 2, C.A.P. 00193 - Roma, in modo che pervenga entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la categoria (art. 1 - lettera *a*) oppure *b*) del presente bando) e la qualifica di mestiere per le quali intendono concorrere. Qualora intendano concorrere per ambedue le categorie (operaio specializzato, operaio comune) gli aspiranti dovranno produrre separate domande;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) di essere in possesso della licenza elementare e, se richiesto dal precedente art. 2, della patente di guida, categoria *C;*

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite di età;

8) se hanno avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le eventuali cause di risoluzione del rapporto stesso.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso la Casa o presso enti pubblici e privati:

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e, in caso affermativo, allegare alla domanda il certificato che attesti il possesso del titolo in originale o in copia autentica;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori dei presenti concorsi è in Firenze, località Galluzzo e di accettare tale destinazione, salva la facoltà dell'amministrazione di trasferirli, successivamente, per eventuali esigenze di servizio e a norma del regolamento degli operai, in altra sede;

e) di non avere, tra i dipendenti in servizio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew », il coniuge o parenti di 1° e 2° grado.

Infine, gli aspiranti ai posti di operaio comune di 3ª categoria, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, debbono indicare nella domanda e produrre in allegato alla domanda stessa,

tutti quei titoli (attestati professionali, di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa, ecc.) che ritengano utili ai fini della graduatoria.

Non saranno presi in esame i titoli che perverranno all'Amministrazione successivamente alla presentazione della domanda.

L'Opera nazionale invalidi di guerra non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni o da mancate informazioni di variazione nell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi di operaio specializzato di cui al precedente art. 1, lettera *a*), saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione alle mansioni da disimpegnare (conducente di automezzi).

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 16 ventesimi.

La graduatoria di merito dei predetti candidati sarà formata esclusivamente sulla base dei punteggi riportati.

La data e la località presso la quale verranno effettuate le prove d'arte o gli esperimenti pratici saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per raggiungere la località indicata sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 6.

Le graduatorie dei candidati a posti di operaio comune di cui al precedente art. 1, lettera *b*), saranno formate in base alla valutazione comparativa dei titoli in possesso di ciascuno.

Art. 7.

La commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti di operaio specializzato (conducente di automezzi) nonchè per la valutazione dei titoli dei concorrenti ai posti di operaio comune (aiuto infermiere, aiuto cameriere e addetto alla pulizia dei locali) sarà nominata con apposita deliberazione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei in ciascun concorso, osservate le disposizioni vigenti in materia di preferenze a parità di merito, saranno approvate con apposita deliberazione. La nomina dei vincitori sarà disposta con successivo provvedimento.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale, Servizio del personale, piazza Adriana n. 2 C.A.P. 00193 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ad eccezione dei profughi dalla Libia, per i quali detto termine è stabilito in novanta giorni, i seguenti documenti, tutti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere per la quale ha concorso;

6) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare anche se siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alla capitaneria di porto, certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal Sindaco e contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

7) licenza elementare e, per il posto di conducente di automezzi la patente di guida di categoria *C*.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I dipendenti di ruolo dell'ente possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Art. 10.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre, prima della nomina, i vincitori dei concorsi a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta in caso di esito sfavorevole.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 12.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 13.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di risiedere nel comune di Firenze, e qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, di prendere alloggio presso la Casa « Simone Abamelek Lazarew » del Galluzzo.

In tale ipotesi l'alloggio sarà concesso gratuitamente.

Al personale alloggiato presso la suddetta Casa è consentito di consumare i pasti dietro pagamento di una quota vitto.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il commissario straordinario
MONACO

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda per il concorso a un posto di conducente di automezzi - Operaio di 1ª categoria specializzato.

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . ., il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia . . . . .), via . . . .; chiede di partecipare al concorso a un posto di conducente di automezzi - operaio specializzato di 1ª categoria.

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare e della patente di guida di autoveicoli di categoria *C*);

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . . . anni per . . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . ., a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . . . alle dipendenze di . . . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, ecc.) come risulta dall'attestato . . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia . . . . . .) e di aver avuto, negli ultimi 12 mesi la residenza nel comune di . . . . (provincia . . . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito: . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori del concorso è in Firenze, località Galluzzo, e di accettare tale destinazione, nonchè quelle successive che l'amministrazione dovesse stabilire.

Dichiara, altresì di non avere, tra i dipendenti già in servizio presso la Casa « Simone Abamelek Lazarew » il coniuge o parente di 1° o 2° grado.

(data) . . . . . .

. . . .
(firma autenticata)

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

Visto, *Il commissario straordinario*
MONACO

ALLEGATO *B*

Fac-simile di domanda per il concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria.

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . chiede di partecipare al concorso a tre posti di operaio di 3ª categoria con mansioni di . . . .

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto alle liste elettorali del comune di . . . . .

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . . . anni per . . . . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . . . alle dipendenze di . . . . . . dal . . . al . . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, invalido per servizio, ecc.) come risulta dall'attestato . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere attualmente residente nel comune di . . . (provincia . . . . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi, la residenza nel comune di . . . . (provincia . . . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito: . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori del concorso è in Firenze, località Galluzzo e di accettare tale destinazione nonchè quelle successive che l'amministrazione dovesse stabilire.

Dichiara, altresì, di non avere tra i dipendenti in servizio presso la Casa « Simone Abamelek Lazarew » il coniuge o parenti di 1° o 2° grado.

Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti documenti: (indicare dettagliatamente e allegare gli attestati professionali, gli attestati di datori di lavoro o di Enti presso i quali l'aspirante abbia prestato o presta tuttora attività lavorativa, ecc.).

(data) . . . . . .

. . . .
(firma autenticata)

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, o riabilitazione.

Visto, *Il commissario straordinario*
MONACO

(13035)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei nella sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 dell'11 dicembre 1970, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 4 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 19 aprile 1971 con il quale sono stati prorogati di giorni sessanta i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami predetta;

Visto il decreto in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1972 (registro n. 6, foglio n. 86) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 13 maggio 1972, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della sessione di esami di che trattasi;

Visto il decreto in data 22 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1972 (registro n. 10, foglio n. 126) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 ottobre 1972 con il quale si è proceduto alla sostituzione di uno dei membri aggiunti alla commissione esaminatrice, prof. Vincenzo Josia con il prof. Renzo Fratticci;

Visti i verbali delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del bando, i candidati idonei dovevano far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito;
Visto l'art. 7 del bando della sessione di esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto in data 7 novembre, citato nelle premesse.

Art. 2.

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati idonei, nel seguente ordine di graduatoria, ed autorizzati all'imbarco in qualità di medici di bordo:

1) Martorana Giuseppe .	punti	33,750
2) Grasso Antonino Maria	»	33,500
3) Boccardi Vincenzo	»	33,250
4) Reynaud Gabriella	»	33,000
5) Todisco Tommaso	»	30,375
6) D'Aloya Nicola	»	29,875
7) Pampanini Alberto	»	29,750
8) Pellegrini Valentino	»	29,250
9) Marroccoli Antonio .	»	28,750
10) De Pasquale Costantino	»	28,625
11) Garibaldi Giorgio	»	27,625

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13170)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentosessantacinque, venticinque e settanta posti di operaio qualificato in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentosessantacinque, venticinque e settanta posti di operaio qualificato in prova, avrà luogo il giorno 28 gennaio 1973 alle ore 8 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
4) scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
5) istituto commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
6) liceo scientifico « G. Ferraris », corso Montevecchio, 67.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
2) liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale « G. Ferraris », via del Pontiere n. 40.

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22, Mestre;
2) istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », piazza Sopranis, 5;
2) istituto tecnico « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4.

Sede di Bologna:

1) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22;
2) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
3) scuola media « M. F. Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, s.n.;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, 9.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51.

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale e per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
2) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s.n.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 8 gennaio 1973

p. *Il direttore generale*: MAYER

(392)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.